



COMUNE DI CARNATE

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

(ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 e s.m.i. e IN ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.07.2024 e pubblicato all'albo pretorio dal xx.07.2024 al xx.07.2024 ai sensi dell'art.86 comma 3 dello Statuto Comunale.

INDICE

Art. 1 Indicazioni generali e finalità

Art. 2 Istituzione della Commissione

Art. 3 Competenze della Commissione e criteri di valutazione dei progetti

Art. 4 Composizione della Commissione

Art. 5 Nomina della Commissione, durata, decadenza, incompatibilità dei commissari e funzionamento

Art. 6 Adempimenti in ordine alla struttura tecnica comunale

Art. 7 Riunioni della Commissione e validità delle sedute e delle decisioni

Art. 8 Conflitto d'interessi

Art. 9 Indennità

Art. 10 Termini per il procedimento

Art. 11 Pubblicazione e comunicazione dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Art. 1 Indicazioni generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione per il paesaggio del Comune di Carnate ai sensi dell'art. 81, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei *"Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche"* (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004)", approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana, da concretizzare per mezzo di una programmazione di utilizzo e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.
3. Tali finalità vengono perseguite attraverso le attività degli organismi e del personale delle strutture tecnico/amministrative preposte ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione Comunale per il Paesaggio prevista dall'art.81 della LR 11/03/2005, n.12.

Art. 2 Istituzione della commissione

1. È istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Carnate. Tale Commissione è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, nonché per i piani urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele. Sono sottoposti obbligatoriamente al parere della Commissione per il Paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria l'emanazione di un provvedimento di competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della Parte II della L.R. n. 12 del 11.03.2005.
2. L'istituzione della Commissione per il Paesaggio avviene secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 06.08.2008 n. 8/7977 e D.G.R. 22.02.2021 n. 11/4348.

Art. 3 Competenze della Commissione e criteri di valutazione dei progetti

1. La Commissione per il Paesaggio è un organo istituito, nel rispetto di requisiti di organizzazione e di comprovata competenza tecnico-scientifica dei suoi componenti, con la funzione di esprimere, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della L.R. 12/2005, pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:
 - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ordinarie o semplificate, comunque denominate, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. e D.P.R. 13.02.2017 n. 31, per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dall'art. 80 della L.R. n. 12/2005;
 - irrogazione delle sanzioni amministrative ed accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. ed art. 83. L.R. 12/2005;
 - giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 del 08.11.2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi, come stabilito dall'art. 64 c.8 della L.R. 11.03.2005, n. 12, quando è superata la soglia di rilevanza;

- giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 del 08.11.2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei seminterrati che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi, come stabilito dall'art. 2 L.R. 10.03.2017 n. 7, quando è superata la soglia di rilevanza;
- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 11.03.2005, n. 12;
- procedure di cui all'art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- valutazione paesistica dei progetti o piani attuativi, per tutti i tipi di interventi che incidono in modo significativo sull'aspetto esteriore dei luoghi non assoggettati a specifico vincolo di tutela, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'08.11.2002, quando è superata la soglia di rilevanza, con riferimento a:
 - compatibilità del progetto per il corretto inserimento paesaggistico-ambientale, da valutare nelle componenti compositive estetiche percettive ed in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
 - razionalizzazione dei margini urbani dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani e la salvaguardia delle aree agricole;
 - riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- per qualsiasi altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

2. La Commissione per il Paesaggio si pronuncia altresì, oltre a quanto previsto al precedente comma, su invito del Responsabile del Procedimento edilizio su tutte le questioni inerenti alla valutazione paesistica dei progetti al fine di salvaguardare e valorizzare peculiari caratteri.

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio, per la formazione del parere, fa riferimento agli atti tecnico-normativi di natura paesistica vigenti, quali in particolare:

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica espressi dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Monza e della Brianza;
- le disposizioni a carattere prescrittivo o di indirizzo contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e nel PTCP;
- gli indirizzi in materia paesaggistica contenuti negli strumenti di pianificazione comunale e in eventuali piani sovraordinati, quali Piano Territoriale di Coordinamento dei Parchi regionali o nazionali (PTC), Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA);
- gli indirizzi contenuti nei criteri e nelle linee guida predisposti da Regione Lombardia in materia di paesaggio, contenuti nelle DGR attuative del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DCR 751/2010 (SEZ. PTR – Strumenti operativi). Si richiamano in particolare i "Criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2727 del 22 dicembre 2011" e pubblicati sulla serie ordinaria n. 2 del B.U.R.L. del 13 gennaio 2012; le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002", pubblicate sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; "PPR - Normativa, i criteri e gli indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei piani territoriali di coordinamento provinciale approvati con d.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007", pubblicata sul 1° supplemento straordinario del BURL del 22 gennaio 2008; l'"Aggiornamento dei criteri attuativi "Modalità per la

pianificazione comunale” (art. 7 della LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”)” in particolare l’Allegato A – “Contenuti paesaggistici del PGT” di cui alla D.G.R. n. 1504 del 04/12/2023 pubblicata sul BURL n. 50 Serie Ordinaria del 13 dicembre 2023;

- i contenuti paesaggistici ed ambientali tratti dagli studi a supporto del P.G.T. del Comune di Carnate;
- ulteriori elementi tecnico-grafici, relazionali, storici, urbanistici, ecc., che la Commissione può richiedere in fase di espressione del parere;
- pubblicazioni di settore e manuali di buone pratiche.

Art. 4 Composizione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da tre membri, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto.
2. Il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. Le figure professionali ammesse alla selezione, per gli altri membri della Commissione del Paesaggio del comune di Carnate, sono quelle indicate nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. VIII/7977 del 06 Agosto 2008; pertanto sono formalmente abilitati alla candidatura, i candidati che siano in possesso di laurea, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore in una delle seguenti materie:
 - a. Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di laurea in materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche, ambientali, in materia agraria e forestale, con qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione;
 - b. Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell’attività istruttoria di pratiche paesaggistiche dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/1997;
 - c. Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione e come membro di Commissione Edilizia dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/1997.
4. I componenti devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) ed almeno quinquennale se in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopraindicate e con riferimento alle competenze attribuite al Comune dall’ordinamento in materia di paesaggio.

5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni agli albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
6. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di selezione e comparazione sulla base della presentazione di candidature, accompagnate da curriculum professionale, secondo quanto prescritto nella D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021, inoltre la composizione della Commissione seguirà il principio giuridico e le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di pari opportunità e nell'applicazione delle parità di genere
7. Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario quanto segue:
 - non aver riportato condanne penali;
 - non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
 - non essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;
 - non essere contemporaneamente membro di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale;
 - non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
 - si fa riferimento, qualora compatibile, alle norme di cui al D. Lgs. 39/2013.

I componenti della Commissione dovranno autocertificare l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconfiribilità per l'affidamento dell'incarico.

8. I componenti della Commissione possono essere scelti anche tra i dipendenti del Comune di Carnate, qualora non pervengano candidature esterne in numero sufficiente o prive dei requisiti previsti dal regolamento, purché in possesso del titolo di studio e dell'esperienza professionale richiesti dal presente articolo, e purché sia garantita la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 146 c. 6 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 5 Nomina della Commissione, durata, decadenza, incompatibilità dei commissari e funzionamento

1. La nomina della Commissione deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi; la medesima potrà esercitare le proprie funzioni solo in seguito alla conferma da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità dell'Ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
2. L'individuazione dei componenti della Commissione del paesaggio avviene a seguito di selezione comparativa ad evidenza pubblica, preceduta da un avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Carnate per un tempo minimo di quindici giorni al fine di garantirne la

massima conoscenza e diffusione, nonché di assicurare pubblicità e trasparenza dei provvedimenti amministrativi che hanno dato corso alla procedura.

3. La procedura di selezione è svolta:

- secondo i principi generali del D. Lgs. n. 165/2001 (artt. 7 e 53) e s.m.i., fatti propri dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di affidamento di incarichi individuali esterni, laddove applicabili;
- con applicazione dell'art. 3 della legge 241/90 (obbligo di motivazione) allo scopo di assicurare trasparenza della scelta effettuata;
- nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013 modificato con D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 con particolare riferimento all'art. 15 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”*.

4. I componenti della Commissione per il Paesaggio sono individuati con determina da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, sulla base della graduatoria redatta in base alla comparazione dei curricula delle candidature presentate ed agli eventuali ulteriori criteri di valutazione evidenziati nell'avviso pubblico di cui al precedente comma 2 e previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente Regolamento. Tale graduatoria ha validità per l'intero periodo di durata della Commissione per il Paesaggio stabilito al successivo comma 15.

5. La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, che deve altresì dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri regionali sopra richiamati e della determina del Responsabile del Servizio Tecnico.

6. All'atto della prima seduta, la Commissione per il Paesaggio elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

7. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione per il Paesaggio e di curarne il buon andamento.

8. Con l'atto di nomina della Commissione per il Paesaggio viene stilata eventualmente una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato dei membri effettivi.

9. La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Consigliere, Assessore, Sindaco del Comune. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.

10. I membri della Commissione per il Paesaggio vengono dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al presente articolo.

11. I commissari decadono con comunicazione scritta alla Giunta Comunale da parte del Presidente, se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio o per un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nel corso dell'anno solare.

12. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio è pari a quella del mandato amministrativo della Giunta Comunale che l'ha nominata e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, da effettuarsi entro il 31 dicembre del previsto anno di scadenza. Oltre tale termine l'Ente non sarà più considerato idoneo per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche; pertanto, non potrà rilasciare alcun provvedimento in materia paesaggistica, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 80, comma 9, della L.R. n. 12/2005.
13. Il termine da indicare nell'applicativo MAPEL, ai sensi della D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, è fissato al 31 dicembre del previsto anno di scadenza per dare la possibilità agli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica di poter inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali.
14. Il rinnovo complessivo dei componenti della Commissione per il Paesaggio segue la procedura di nuova nomina di cui ai commi precedenti.
15. Qualora si verificassero cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, od altre cause ostative che ad insindacabile giudizio della Giunta costituiscano ragioni per la revoca della nomina del componente, il soggetto nominato in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato, resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio. Nell'ipotesi di sopravvenute modifiche normative o regolamentari incidenti sulla composizione della commissione per il Paesaggio, si procede al suo rinnovo anche prima scadenza del mandato.

Art. 6 Adempimenti in ordine alla struttura tecnica comunale

1. Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A alla D.G.R. 4348/2021, al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente e tenuto conto della sua organizzazione si individuerà all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica, una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.
2. In virtù di tale designazione, la specifica professionalità di cui sopra svolge le seguenti funzioni a supporto della Commissione per il Paesaggio:
 - verifica gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, predisporre la relazione tecnica da presentare alla Commissione per il Paesaggio, acquisisce il parere della stessa e trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004.
 - assicura la presenza alle sedute della Commissione per il Paesaggio del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti e svolge le funzioni di segreteria;
 - La funzione di segretario può essere altresì svolta da altro personale dell'ufficio tecnico.
3. La Commissione per il Paesaggio formula il proprio parere in merito all'istanza in esame al

termine della seduta durante la quale la pratica viene esaminata. Del parere viene dato riscontro nel verbale della seduta. Il Responsabile del Settore o il funzionario dallo stesso delegato dovrà tenere conto del parere nella predisposizione dei provvedimenti.

Art. 7 Riunioni della Commissione e validità delle sedute e delle decisioni

1. Il Presidente convoca la Commissione per il Paesaggio. La convocazione è inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta, unitamente all'ordine del giorno. La documentazione inerente ai procedimenti oggetto di valutazione è resa disponibile in consultazione ai componenti della Commissione presso il Settore Tecnico del Comune di Carnate. Qualora la seduta della Commissione si svolga in modalità telematica con l'ausilio di piattaforme informatiche, la documentazione viene trasmessa antecedentemente alla seduta e illustrata ai componenti durante la seduta stessa. In caso di particolare urgenza i termini di preavviso della convocazione possono essere ridotti e comunque non possono essere inferiori a cinque giorni.
2. Le sedute per essere valide devono tenersi alla presenza della maggioranza dei membri, comprensiva del Presidente o del Vicepresidente. La pronuncia avviene in base alla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente, qualora il primo non sia presente.
3. Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche;
4. La Commissione per il Paesaggio ha facoltà di ammettere l'audizione, anche su richiesta di parte, di altri soggetti esterni con particolari qualifiche o competenze nonché, eventualmente, il progettista delle pratiche in esame, i quali, dopo aver relazionato, dovranno obbligatoriamente lasciare la seduta.
5. Per ogni seduta della Commissione per il Paesaggio e per ciascuna pratica esaminata od oggetto di discussione, il Segretario redige apposito verbale dove devono essere riportate le decisioni assunte, le eventuali prescrizioni e le motivazioni. I verbali sono sottoscritti dai componenti della Commissione per il Paesaggio presenti alla seduta. Nel caso in cui la seduta venga svolta in modalità telematica, la sottoscrizione avviene mediante firma digitale sul verbale trasmesso a cura degli uffici in formato pdf.
6. La Commissione per il Paesaggio ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi e/o comunque tutto quanto ritenga necessario e utile per l'espressione del parere di competenza.
7. Qualora la Commissione per il Paesaggio esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tale prescrizione. Questi potrà proporre il rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione per il Paesaggio.

8. Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima al progettista affinché questi possa apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento del progetto.
9. In taluni casi l'approvazione del progetto, potrà essere subordinata alla previsione di specifiche opere di integrazione e/o prescrizioni atte a migliorare l'inserimento nel contesto e/o la realizzazione tecnologica dell'intervento.

Art. 8 Conflitto di interessi

1. I componenti della Commissione per il Paesaggio, direttamente interessati alla trattazione dei progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, al giudizio ed all'espressione del parere e sono tenuti a non partecipare all'esame della pratica allontanandosi dall'aula; di tale allontanamento deve essere fatta specifica menzione nel verbale.
2. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel territorio comunale.
3. L'obbligo di astensione dei componenti di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui siano essi stessi progettisti od esecutori, ovvero nel caso in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a soci, parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge.
4. I componenti della Commissione per il Paesaggio conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 33/2013 modificato con D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità e al Codice di Comportamento del Comune di Carnate del quale devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico.

Art. 9 Indennità

1. Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs 42/2004 ai componenti della Commissione per il Paesaggio non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

Art. 10 Termini per il procedimento

1. La Commissione per il Paesaggio si riunisce ed esprime il parere di competenza in tempo utile a garantire il rispetto del termine di 40 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, per la trasmissione alla Soprintendenza della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 146 commi 7, 8 e 9 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Parimenti, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, l'espressione del parere da parte della Commissione per il Paesaggio si svolge in tempo utile a garantire il rispetto del termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per la trasmissione alla Soprintendenza della relativa documentazione.

Art. 11 Pubblicazione e comunicazione dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

1. Il Comune di Carnate, in qualità di titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, trasmette per via telematica a Regione Lombardia gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio attraverso l'applicativo regionale MAPEL "Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali".
2. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs. 33/2013), il Comune di Carnate pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione per il Paesaggio nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.
3. Trova applicazione, relativamente al trattamento dei dati:
 - il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016);
 - il D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e s.m.i..
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda a quanto disposto dalla L. 241 del 07 Agosto 1990 e s.m.i..